

## STATUTO

### Torre Faro Associazione Culturale APS

#### ART. 1

##### (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"Torrefaro Associazione Culturale APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Siracusa, Via Augusto Murri n. 20, e con durata illimitata.

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale

del rapporto associativo.

## **ART. 2**

### **(Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione, secondo quanto previsto dal D.lgs 117/2017 art. 5 comma 1 lettera i) e lettera t), ha per scopo la promozione di iniziative e progetti di promozione culturale e sportiva, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale:

1. Promuovere e valorizzare la cultura, le arti visive, lo sport, il fumetto, l'intrattenimento creativo, la comunicazione, i nuovi media e le tradizioni locali attraverso l'organizzazione di eventi culturali, fiere, festival, mostre, incontri, laboratori e attività educative e sportive rivolte a tutte le fasce della popolazione, con particolare attenzione ai giovani, alla promozione dell'inclusione sociale e allo sviluppo del territorio;
2. Creare un marchio (logo) dell'Associazione per una sua più facile individuazione;
3. Organizzare e gestire iniziative promozionali nell'ambito di manifestazioni culturali e fieristiche;
4. Difendere, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale del territorio;
5. Partecipare a organizzazioni di qualsiasi natura giuridica (associazioni, società, cooperative, consorzi, ecc) che su un più ampio livello territoriale si propongono scopi uguali o affini;

6. Sviluppare l'utilizzo del web e delle piattaforme social;

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei

seguenti mezzi:

- a) Eventuali contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, da Enti privati, anche in base alle vigenti norme in materia;
- b) Quote versate dagli Soci Ordinari e Straordinari;
- c) Contributi associativi versate dai Soci Onorari;
- d) Contributi integrativi per i servizi prestati agli associati;
- e) Elargizioni liberali di associati o di terzi (persone fisiche od enti);
- f) Donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del Codice del terzo settore.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 3**

**(Soci - Quota associativa - Numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Il soci si suddividono in soci fondatori e ordinari

**Soci Fondatori - Ordinari**

- Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo

originario;

- Sono Soci Ordinari persone fisiche o enti che condividono le finalità della stessa;

Coloro che intendono associarsi, dovranno presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo, che delibera sull'ammissione e che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e/o partita iva nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di non aver carichi pendenti o procedimenti penali in corso e che non vi sono motivi ostativi all'ammissione a socio;

Il Consiglio Direttivo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale della stessa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

All'atto di adesione il nuovo socio verserà la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha presentata può entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5.

I soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e possono candidarsi alle cariche elettive dell'associazione, nonché hanno diritto di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali.

I soci, entro il 28 febbraio di ogni anno, debbono versare la quota associativa relativa all'anno in corso, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti non in regola con il versamento della quota annuale non possono né partecipare all'Assemblea né ad altre iniziative o programmi dell'Associazione, decadendo dalla qualità di socio.

#### ART. 4

##### (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 5**

### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) sia escluso o sospeso da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa;

c) si sia dedicato o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche materiali, all'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto ed adotta apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato dalla data di comunicazio-

ne è quindi di presa d'atto;

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

#### **ART. 6**

##### **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Collegio dei Revisori dei Conti (ove nominato).

#### **ART. 7**

##### **(Assemblea)**

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il versamento della quota sociale o del contributo associativo.

L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo e negli altri casi previsti dall'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce in seduta elettiva ogni quattro anni per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio me-

ante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dagli aventi diritto, e pubblicizzata mediante posta ordinaria, o email o avviso da affiggersi nei locali sede sociale almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno dell'incontro e l'indicazione della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (ove nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione

deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente o, in caso di assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere tra i propri componenti, il Consiglio Direttivo e nomina o revoca i componenti del collegio dei revisori dei conti;

- approvare il programma annuale di gestione e dell'attività dell'associazione;

- approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

**ART. 8**

**(Il Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto inizialmente dai Soci fondatori. L'Assemblea potrà deliberare l'aumento dei componenti il Consiglio Direttivo fino

ad un massimo di 15 soci. Il Consiglio Direttivo si dovrà riunire almeno due volte all'anno o ogni qualvolta lo riterrà necessario per decidere sui programmi da attuare e sugli altri argomenti all'ordine del giorno. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- attuare le linee strategiche deliberate dall'Assemblea annuale;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'entità della quota associativa e del contributo associativo annuale;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente quando lo disponga il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti. Esso è convocato dal Presidente con mail almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente le indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno. I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica e si provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il socio più anziano per iscrizione all'associazione.

Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

## **ART. 9**

### **(Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

apre c/c bancari o postali nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione.

ne;  
In caso di assenza o di impedimento momentaneo del Presidente, i suoi poteri interni e di rappresentanza esterna saranno esercitati dal Vicepresidente.

In caso di assenza definitiva del Presidente, il Vice Presidente dovrà indire un'assemblea straordinaria per la nomina di un nuovo Presidente entro 30 giorni dal fatto.

Il Segretario/Tesoriere collabora con il Presidente e con il Vice Presidente nell'ordinaria gestione dell'Associazione.

A titolo esemplificativo:

- Redige il bilancio preventivo e consuntivo per la presentazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
- È responsabile dell'elenco soci e richiede ed incassa le quote associative e contributi associativi.

■ Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

■ Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

■ Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## ART. 10

### (Patrimonio)

■ patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 11**

##### **(Rendiconto di gestione)**

L'associazione deve redigere il Rendiconto di gestione annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

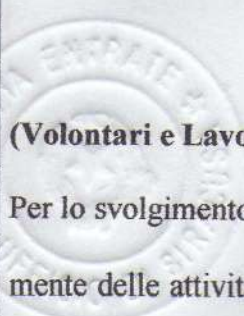
#### **ART. 12**

##### **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze dell'Organo di controllo, ove previsto.

#### **ART. 13**



### **(Volontari e Lavoratori)**

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### **ART. 14**

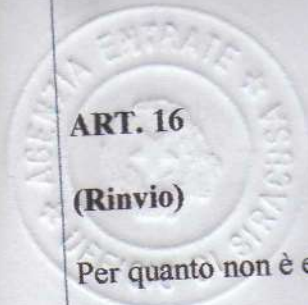
#### **(Imposte)**

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente da imposta di bollo in applicazione dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

### **ART. 15**

#### **(Foro di competenza)**

Per Qualsiasi controversia, in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, il foro competente sarà quello del Tribunale di Siracusa



## **ART. 16**

### **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

## **ART. 17**

### **(Norme di carattere generale)**

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite salvo diversa determinazione dell'Assemblea. Spetta ai componenti del Consiglio Direttivo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle loro funzioni, autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute e, per quanto compatibili con l'assenza di personalità giuridica anche le norme del Codice Civile relative alle Associazioni riconosciute, esclusa l'obbligatorietà della forma prevista dall'art. 14 del Codice Civile.

## **ART. 18**

### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

**Letto, approvato e sottoscritto**

*Geno Garofalo Linores*

*Federica Rina*

*Guio Spaduneri*

*John Lino*

*Alexand Linores*

*Linores, Carl. Edmund*

*Corrado Marco Linores*